



ASCOM BELLUNO
UNA SCELTA,
MOLTI VANTAGGI

Notiziario Ascom speciale

TFR & FINANZIARIA 2007



ASCOM BELLUNO
UNA SCELTA,
MOLTI VANTAGGI

Periodico dell'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Belluno

Belluno, 7 febbraio 2007
Supplemento al n. 1/2007

ASCOM - Piazza dei Martiri 16, 32100 Belluno
Direttore responsabile: Franco Debortoli.
Autorizzazione rilasciata dal Tribunale di
Belluno il 13/1/1968, n. 71

Spedizione in abbonamento postale - 45% -
art. 2 comma 20/b, legge 662/96 - D.C.I. BL
Copia omaggio - Se non recapitato, rinviare
all'ufficio P.T. di Belluno, detentore del conto

per restituzione; il mittente è impegnato al
pagamento della relativa fattura
Stampa Promoduck - S.ta Giustina (BL)
Pubblicità: Ascom Servizi Belluno srl

www.ascombelluno.it
notiziario@ascombelluno.it

**In regalo, con questo Speciale,
la guida alla
Finanziaria
con il
commento
del presidente
Sangalli**



l'allegato

**TFR in
azienda o nei
fondi
pensione? Le
conseguenze
per le
imprese**

lavoro

2

**Il metano per
riscaldamento
agevolato
per le aziende
commerciali
che ne fanno
richiesta**

fisco

2

**Per
informazioni
rivolgersi
alle sedi
Ascom
sul territorio**

informazioni

Il nuovo TFR e la Finanziaria spiegati in una serie di seminari dell'Ascom

gli appuntamenti

Le date degli incontri sul TFR ...

Relatore: Marino Mellere (Ascom)

12 febbraio	Tai di Cadore ore 20:30 Sala Coletti
13 febbraio	Agordo ore 20:30 Sala Biblioteca comunale
15 febbraio	Feltre ore 20:30 Sede delegazione Ascom
22 febbraio	Belluno ore 20:30 Aule Ascom Formazione

... e di quelli sulla Finanziaria 2007

Relatori: Gaetano Basile (Ascom)
e Andrea Da Canal (Ascom Servizi srl)

26 febbraio	Agordo ore 20:30 Sala Biblioteca comunale
27 febbraio	Tai di Cadore ore 20:30 Sala Coletti
1 marzo	Feltre ore 20:30 Sede delegazione Ascom
5 marzo	Belluno ore 20:30 Aule Ascom Formazione

Il primo incontro su **TFR e previdenza complementare** si terrà il 12 febbraio, a Tai di Cadore. Il primo della serie dedicata alla **Finanziaria** il 26 febbraio, ad Agordo.

il commento

Con l'approvazione definitiva della manovra Finanziaria 2007 molte norme fiscali che interessano il Terziario sono state modificate. Le modifiche riguardano, in particolare: le **detrazioni d'imposta** che abbassano il prelievo fiscale; le nuove regole sugli accertamenti e sull'applicazione degli **studi di settore**; gli incentivi alla **rottamazione, risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche**; le nuove regole sulla **deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing delle auto aziendali e dei fabbricati strumentali**; lo **scioglimento agevolato e la trasformazione delle società non operative**. Un valzer di norme che, se conosciute e sfruttate, porteranno sicuramente a un significativo risparmio fiscale per il contribuente.

“
**La partecipazione
agli incontri
è gratuita
per gli Associati
all'Ascom**
”

l'impegno dell'Ascom

Debortoli: "L'Ascom ha fatto la sua parte"

Il presidente Ascom sottolinea il grande impegno sul fronte della Finanziaria

di confronto ed impegno sindacale e politico (...)

Continua a pag. 2



"Come ogni anno proponiamo agli associati una sintesi dei provvedimenti licenziati con la legge finanziaria. Forse oggi più che mai la Finanziaria ha rappresentato un momento

Importanti novità in tema di tributi locali porteranno invece aumenti significativi. Le **nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali** che saranno deliberate entro il 30 marzo 2007, la **tassa di scopo sull'imponibile ICI**, per la parziale copertura del costo delle opere pubbliche, saranno le note dolenti per tutte le tasche. Un piccolo risparmio poteva essere concesso con l'introduzione della **franchigia di 5 mq sulle insegne aziendali** ma l'evento è stato rinviato ad altra data. Qualcuno dovrà pur integrare agli enti locali le minori entrate

derivanti dai minori trasferimenti statali e probabilmente qualcuno (nelle intenzioni del Governo) sono gli imprenditori del Terziario! Non sarebbe meglio incominciare a pretendere la riduzione dei costi? Nel fascicolo allegato a questo numero speciale abbiamo selezionato le novità più rilevanti per gli operatori del Terziario. Il testo completo della Finanziaria sul nostro sito Internet. **Per eventuali approfondimenti Ascom e Ascom Servizi sono presenti con i loro esperti sul territorio provinciale.**

TFR



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TFR in azienda o nei fondi pensione?

Gli incontri Ascom per capire le conseguenze della scelta fatta dai lavoratori

previdenza
A derire alla previdenza complementare o mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda? Per supportare le imprese nella comprensione delle possibili scelte cui saranno chiamati tutti i lavoratori dipendenti che l'Associazione ha organizzato gli incontri sul territorio secondo il calendario in prima pagina.

Scopo degli incontri è analizzare ed illustrare il nuovo scenario della previdenza per offrire alle imprese associate una panoramica completa delle conseguenze delle scelte che i lavoratori dovranno fare, acquisendo piena consapevolezza dei vantaggi e degli svantaggi che le stesse determineranno nel futuro panorama pensionistico. Infatti, in base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dall'1/1/2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 29 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito o tacito.

MODALITÀ ESPLICITE

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione,

se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

La scelta di destinazione del TFR

“

Ogni lavoratore dipendente è chiamato ad una decisione in merito

”

futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

MODALITÀ TACITE

(Silenzio - Assenso)

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica comple-

dalla prima

Finanziaria: l'Ascom ha fatto la sua parte

(...) della nostra Associazione Provinciale in stretto coordinamento con la Confindustria nazionale e le altre entità ad essa facenti capo.

Possiamo dire, senza timore di smentita, di aver fatto la nostra parte.

Vi abbiamo tenuti informati tramite il Notiziario Ascom e il sito Internet dell'evoluzione del provvedimento e delle iniziative intraprese in questi mesi sia a livello locale che nazionale e credo che una giusta sintesi del nostro operato possa essere affidata alle parole del nostro presidente nazionale, Carlo Sangalli, che riportiamo sul nostro supplemento sulla Finanziaria allegato a questo numero speciale.. Vi attendiamo agli incontri che terremo sul territorio.”

mentare, sia con modalità esplicite che tacite:

- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993

Tali lavoratori possono:

- se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR;
- se non iscritti ad una forma pensionistica complementare all'1/01/2007, scegliere con dichiara-

“

La scelta del lavoratore riguarda l'intero TFR che verrà maturato

”

zione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi (come il fondo Fon.Te, per i settori del Terziario e del turismo), in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in 'Modalità Tacite'.

novità fiscale

Riscaldamento a metano meno caro per le aziende

Per godere delle agevolazioni è però necessario farne domanda all'azienda erogatrice

Il decreto legge n. 262/06 (il cosiddetto "Collegato fiscale") ha introdotto la possibilità che le aziende "esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale" possano godere di un'aliquota di accisa ridotta "per i consumi di gas metano destinato alla combustione, nei locali adibiti a tale attività".

In altre parole, queste aziende possono pagare l'accisa per il metano utilizzato per il riscaldamento del locale dell'attività nella misura di 0,012498 euro/mc invece di 0,1351 euro/mc.

Per godere di tale beneficio bisogna però fare domanda all'azienda erogatrice del servizio, corredandola di idonea dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla CCIAA. Rimangono ancora alcuni dubbi sulla normativa: sui soggetti cui va applicato lo sconto, sul regime delle attività promiscue e sulla data a partire dalla quale decorre la nuova tariffa più vantaggiosa.

Per maggiori informazioni gli Associati possono contattare la segreteria sindacale al numero 0437/215111.



FINANZIARIA 2007: LE NOVITÀ PER GLI OPERATORI DEL TERZIARIO

INDICE DEI CONTENUTI

PRESENTAZIONE

- 5 **Cap. 1 Premessa del presidente dell'Ascom di Belluno**
- 5 **Cap. 2 Le iniziative Ascom - Confcommercio per la Finanziaria 2007**
Lettera aperta agli Associati Ascom del presidente di Confcommercio nazionale

L'ANALISI DELLA FINANZIARIA 2007

- 8 **Introduzione**
Una Finanziaria complessa a spese della semplificazione
Una Manovra ancora da scoprire
- 8 **Cap. 1 Disposizioni in materia fiscale**
- 11 **Cap. 2 Disposizioni in materia di accertamento**
- 14 **Cap. 3 Finanza locale**
- 16 **Cap. 4 Disposizioni varie in materia fiscale**
- 18 **Cap. 5 Proroghe e agevolazioni fiscali**

PRESENTAZIONE

Cap. 1

Premessa del presidente di Ascom Belluno

“Come ogni anno proponiamo agli associati una sintesi dei provvedimenti licenziati con la legge finanziaria. Forse oggi più che mai la Finanziaria ha rappresentato un momento di confronto ed impegno sindacale e politico della nostra Associazione Provinciale in stretto coordinamento con la Confcommercio nazionale e le altre entità ad essa facenti capo.

Possiamo dire, senza timore di smentita, di aver fatto la nostra parte.

Vi abbiamo tenuti informati tramite il Notiziario Ascom e il sito Internet associativo dell'evoluzione del provvedimento e delle iniziative intraprese in questi mesi sia a livello locale che nazionale e credo che una giusta sintesi del nostro operato possa essere affidata alle parole del nostro presidente nazionale, Carlo Sangalli.

Vi attendiamo agli incontri che terremo sul territorio.”

Franco Debortoli



Cap. 2

Il commento alla Finanziaria 2007 del presidente di Confcommercio nazionale

“La Finanziaria 2007 è stata definitivamente approvata. E’, dunque, il momento del bilancio finale. Del bilancio, cioè, dei contenuti della manovra, ma anche dei risultati della nostra azione di mobilitazione, di protesta e di proposta.

Quanto ai contenuti complessivi della manovra, davvero non possiamo se non ribadire il nostro giudizio politico di fondo. “Una finanziaria da cancellare”: questo è stato lo slogan della manifestazione del 14 novembre, con il quale abbiamo riassunto il nostro giudizio. Da cancellare: perché, sul piano del metodo, è profondamente segnata da un deficit di confronto con le rappresentanze dell’impresa diffusa e dell’economia reale del paese. Da cancellare: perché, sul piano del merito, si tratta di una manovra prossima ai 35 miliardi di euro, ma che, nonostante i circa 20 miliardi di euro formalmente stanziati per sostenere lo sviluppo, si rivela inefficace nel contrastare il rallentamento della crescita economica del Paese, previsto per il 2007.

Da cancellare, ancora sul piano del giudizio di merito, perché ha rinunciato alle riduzioni strutturali della spesa pubblica già annunciate e si è, invece, affidata alla logica del ricorso alle entrate aggiuntive, alle maggiori tasse, all’aumento della pressione fiscale e contributiva, penalizzando, in particolare, il lavoro autonomo ed il terziario.

Ribadito, con forza, questo giudizio di fondo, sento il dovere di ringraziare tutto il nostro sistema organizzativo ed associativo per l’impegno messo in campo, in questi mesi, per fare avanzare le buone ragioni delle imprese dei servizi, con le tante iniziative sviluppate a livello territoriale e di settore.

Tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto il nostro lavoro: quello, cioè, di tutelare e promuovere gli interessi delle imprese e degli imprenditori che rappresentiamo, facendoli coniugare con una analisi ed una proposta capace di interpretare anche gli interessi generali del Paese.

I frutti di questa azione si sono visti e, nel loro complesso, hanno contribuito a definire un profilo generale della manovra finanziaria ora meno “disattento” e più rispettoso nei confronti delle aspettative e del peso economico e sociale delle imprese del terziario.

I frutti di questa azione li possiamo leggere, anzitutto, nel “ravvedimento” del Governo su talune impostazioni originarie della finanziaria, oltre che – è bene ricordarlo – in una non scontata, ed anzi da taluno avversata, applicazione anche al terziario delle misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo, sia pure con il limite strutturale del loro riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ravvedimento compiuto, come nel caso della cancellazione della ipotesi di reintrodurre la tassa di soggiorno; ravvedimento parziale, come nei casi dell'esclusione dal conferimento all'INPS dei flussi maturandi del TFR inopinato almeno per le aziende fino a 49 addetti o della gradualità dell'aumento della contribuzione per gli apprendisti per le aziende fino a 9 addetti o dello scampato aumento fino al 300% dei canoni demaniali, sia pure con una soluzione di cui bisognerà verificare l'impatto sulle pertinenze.

Quanto agli studi di settore, abbiamo ottenuto un nuovo Protocollo d'intesa in materia, con il quale ne è stato confermato il carattere di esperienza partecipata dalle categorie economiche, ma soprattutto è stato rafforzato il principio della selettività degli studi, cioè la loro capacità di leggere in maniera diversificata, anche a livello territoriale, l'andamento dei costi e dei ricavi dell'attività d'impresa, evitandone così una deriva verso automatismi davvero troppo vicini al modello della minimum tax.

E' stato mitigato l'apparato sanzionatorio e sono state rafforzate, inoltre, le garanzie per i contribuenti congrui e coerenti, definendo oggettive motivazioni e limitazioni per gli accertamenti e tutelando il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Sempre in materia fiscale, si è poi previsto il collegamento tra il passaggio alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la caduta della valenza fiscale dello scontrino; il blocco, anche per il 2007, del passaggio da tassa a tariffa in materia di gestione dei rifiuti urbani; l'estensione al commercio dell'accisa agevolata sul gas metano; l'esenzione d'imposta sulle successioni e donazioni per le aziende trasferite ai discendenti con patto di famiglia.

Per quel che riguarda gli interventi a sostegno della crescita e dei consumi, merita ricordare il riconoscimento della detraibilità IVA per il turismo congressuale, almeno per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma con la grave esclusione delle agenzie di viaggio; le detrazioni d'imposta per frigoriferi e congelatori e per la sostituzione dei corpi illuminanti nella distribuzione commerciale; la proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e le nuove agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; la detrazione d'imposta per l'acquisto di televisori con sintonizzatore digitale integrato e le note misure in materia di rinnovo del parco auto, estese anche ai veicoli commerciali.

Quanto agli incentivi e all'accesso al credito, il Fondo nazionale di cofinanziamento degli interventi regionali per il commercio e per il turismo riceve risorse per 110 milioni di euro complessivi nel triennio e vengono rifinanziati i fondi di garanzia delle società finanziarie promosse dai consorzi fidi (Finpromoter) con 70 milioni di euro complessivi nel triennio. Sono poi stanziati, sempre nel triennio, 144 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Si introduce, ancora, un nuovo credito d'imposta per investimenti nelle aree territoriali del Mezzogiorno.


Insoddisfacenti, invece, sono le risposte venute, anche in termini di dotazione di risorse, alle questioni poste dal mondo dell'autotrasporto. Nel settore marittimo-portuale, ricordo l'eliminazione del vincolo del 2% alla spesa delle Autorità Portuali e l'introduzione dell'autonomia finanziaria delle stesse, oltre che la garanzia dei servizi di cabotaggio marittimo mediante nuove convenzioni con validità fino ad almeno il 2012, nella prospettiva del completamento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore.

Ecco, ho cercato di tracciare un rapido quadro delle "luci" e delle "ombre" della manovra finanziaria, con una sintesi che inevitabilmente molto trascura rispetto ad un testo legislativo che supera i 1.300 commi e che la dice lunga sull'esigenza di riformare sessione di bilancio e caratteristiche della legge finanziaria.

Che le "ombre" superino largamente le "luci" è indubbio. Basti pensare, ad esempio, all'immotivato aumento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione commercio presso l'INPS.

Ma ho voluto segnalare anche qualche "luce", proprio perché essa è il risultato dell'azione sviluppata dal sistema confederale, ad ogni livello ed in ogni ruolo, tale da far constatare che, con i cambiamenti da noi ottenuti il testo attuale appare sensibilmente diverso da quello presentato inizialmente. Secondo quella logica di squadra e di rendicontabilità dell'azione politico-sindacale, che abbiamo tutti posto al centro di una rinnovata stagione della Confederazione e che abbiamo costantemente cercato di praticare nel corso di quest'anno difficile e, insieme, straordinario."

Carlo Sangalli



PARTE 1

L'analisi della Finanziaria 2007

Introduzione

UNA FINANZIARIA COMPLESSA A SPESE DELLA SEMPLICAZIONE

Dopo parecchi mesi di discussioni televisive, incontri istituzionali e non, la Finanziaria 2007 è stata finalmente varata. Tutti siamo in attesa di conoscere se questa finanziaria ci renderà più ricchi o più poveri, pagheremo più "tasse" oppure risparmieremo qualche euro. La domanda è d'obbligo e la risposta non è facile, anche perché i cambiamenti sono tanti e molto complessi da attuare. Una cosa però è certa: aumentano gli adempimenti formali da parte delle imprese (elenco clienti e fornitori, invio telematico periodico dei corrispettivi al fisco, versamenti telematici delle imposte, ecc.) a discapito della semplificazione.

Se dal fronte statale le carte sono state scoperte, ancora non è chiaro cosa ci arriverà dal fronte delle finanze locali. Attualmente non si hanno notizie di aumenti in tema di addizionali regionali e comunali, ciò non esclude che più avanti, quando gli enti locali si renderanno conto dell'entità dei tagli ai trasferimenti statali previsti nella Finanziaria, solo allora avremo l'esatta percezione di quanto ci costa la manovra formata da un solo articolo e da mille e più commi.

UNA MANOVRA ANCORA DA SCOPRIRE

Con l'approvazione definitiva della Finanziaria per il 2007 molte norme fiscali che interessano le aziende del settore Terziario sono state modificate.

Le modifiche riguardano, in particolare: le detrazioni d'imposta che abbasseranno il prelievo fiscale; le nuove regole sugli accertamenti e sull'applicazione degli studi di settore; gli incentivi alla rottamazione, risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche; le nuove regole sulla deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing delle auto aziendali e dei fabbricati strumentali; lo scioglimento agevolato e la trasformazione delle società non operative. Un valzer di norme che, se conosciute e sfruttate, porteranno sicuramente ad un significativo risparmio fiscale per il contribuente.

Importanti novità in tema di tributi locali porteranno invece aumenti significativi. Le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali che saranno deliberate entro il 30 marzo 2007, la tassa di scopo sull'imponibile ICI, per la parziale copertura del costo delle opere pubbliche, saranno le note dolenti per tutte le tasche. Un piccolo risparmio poteva essere concesso con l'introduzione della franchigia di 5 mq sulle insegne aziendali ma l'evento è stato stoppato e rinviato ad altra data.

Qualcuno dovrà pur integrare agli enti locali le minori entrate derivanti dai minori trasferimenti statali e probabilmente quel qualcuno (nelle intenzioni del Governo) sono gli imprenditori del Terziario! Non sarebbe meglio incominciare a pretendere la riduzione dei costi?

Il tutto, ma non tutto, in questo allegato che non vuole essere un documento esaustivo ma solo informativo. Per eventuali approfondimenti Ascom e Ascom Servizi sono presenti con i loro esperti sul territorio provinciale.

Cap. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

ALIQUOTE IRPEF

Vengono modificate aliquote e scaglioni (conseguentemente, viene abrogata la disposizione della Finanziaria 2005 che aveva introdotto il "contributo di solidarietà" del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente i 100.000 euro).

■ ALIQUOTE IRPEF 2007

SCAGLIONI	ALIQUOTA
fino a 15.000	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	27%
oltre 28.000 e fino a 55.000	38%
oltre 55.000 e fino a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi da pensione non superiori a euro 7.500 goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e quello dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Viene fatta salva la possibilità di applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, ai fini della determinazione IRPEF dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, se più favorevoli.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Sono introdotte le seguenti detrazioni per carichi di famiglia: (2.840,51 euro, è il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico).

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro è pari a 1, la detrazione è di 690 euro; se è pari a 0, la detrazione non compete; 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non ad 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro. Se detto rapporto è pari a 0, la detrazione non compete.

La detrazione in esame è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
 - 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
 - 30 euro se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
 - 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
 - 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.
- 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 1.020 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime 4 cifre decimali. In caso di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (ad esempio, nel caso di due figli, l'importo di 95.000 euro diventa 110.000 euro per entrambi; nel caso di tre figli, l'importo di 95.000 euro diventa 125.000 euro per tutti e tre).
 - 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per l'individuazione dei soggetti interessati il riferimento è quello, consueto, all'art. 433 c.c.). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime 4 cifre.

LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA I GENITORI

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

In pratica, dal 2007 non è più possibile ripartire tra i genitori in modo discrezionale i benefici fiscali previsti per i figli a carico.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,

per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico.

ALTRE DETRAZIONI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49 (lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni) e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali);
- 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

Tale detrazione è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
- 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- 30 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
- 40 euro se il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
- 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al co. 1 dell'art. 13, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

DETRAZIONI DAI 75 ANNI IN SU

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui all'art. 13, comma 2, pari a:

- 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro aumentata del prodotto tra 486 euro ed il rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali);
- 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

DETRAZIONI IN PRESENZA DI PIÙ REDDITI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle prima descritte, pari a:

- 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

DETRAZIONI PER ASSISTENZA PERSONALE NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA

Possono essere detratte le spese per addetti a persone non autosufficienti per un importo non superiore a 2.100 euro, semprechè il reddito complessivo non superi 40.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

STUDI DI SETTORE

La disciplina degli studi di settore viene parzialmente modificata:

- la revisione degli studi dovrà essere fatta **al massimo** (anziché di norma) ogni tre anni (dalla data di entrata in vigore del singolo studio o da quella dell'ultima revisione), sentito il parere della commissione degli esperti;
- il riferimento a dati e statistiche ufficiali (tratti dalla contabilità nazionale) viene utilizzato per mantenere – nel medio periodo – la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La norma in questione non dettaglia il criterio di riferimento e le modalità con le quali i dati di livello nazionale vengono disaggregati per consentire una “riparametrazione” dei singoli settori economici interessati; l'intervento dell'Agenzia è previsto soltanto – con un apposito provvedimento direttoriale – per cadenzare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la programmazione della revisione degli studi;
- nella elaborazione e nella revisione degli studi si tiene anche conto di “valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico”;
- in attesa dell'applicazione dei nuovi indicatori di coerenza (che avranno effetto dal 2007), già dall'anno 2006 si tiene anche conto di specifici indicatori di “normalità economica”, di significativa rilevanza idonei alla individuazione di ricavi “fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta”;
- viene introdotta la disposizione in base alla quale per i soggetti congrui e coerenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2006, si può procedere all'accertamento analitico-induttivo nei confronti delle imprese che dichiarano – anche a seguito di adeguamento – ricavi congrui e coerenti sulla base dei nuovi indicatori di normalità economica, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000,00 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati;
- il limite dei ricavi per l'applicazione degli studi di settore passa a 7,5 milioni di euro.

L'accertamento sulla base degli studi di settore non si applica nei confronti dei contribuenti:

- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85 (con esclusione di quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni e strumenti finanziari) o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, salva l'ipotesi di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- viene inoltre stabilito che l'accertamento sulla base di presunzioni semplici non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi dichiarati.

Inoltre, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, l'Agenzia deve evidenziare le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Tale disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le nuove sanzioni previste in caso di omessa, infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

SANZIONI – (IVA, IRPEF E IRAP)

Sono introdotte nuove sanzioni, ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, per le ipotesi seguenti:

- omessa o irregolare (non più anche inesatta) indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

La misura della sanzione applicabile va dal 100% al 200% della maggior imposta, aumentata del 10%; tale sanzione non si applica se il maggior reddito d'impresa, arte o professione, accertato non è superiore al 10% del reddito d'impresa dichiarato.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE MEDICHE

Le spese per l'acquisto dei medicinali possono essere dedotte a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recanti natura, qualità e quantità dei beni nonché l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente.

La disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2007.

Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

PREAVVISO DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

I titolari di partita IVA che vogliono avvalersi della compensazione c.d. orizzontale di cui al D.Lgs. 241/1997 per importi superiori a 10.000 euro, dovranno darne preavviso telematico all'Agenzia delle entrate **entro il quinto giorno precedente quello** (anziché il giorno 10 del mese) in cui intendono effettuare la compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione (anziché entro il giorno 15 del medesimo mese) vale come silenzio assenso.

Le nuove disposizioni verranno introdotte progressivamente insieme a nuove procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

CAF – SANZIONI

Viene modificato l'art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Di seguito le novità più rilevanti:

- il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele è punibile in caso di controllo formale delle dichiarazioni, sempreché l'importo da iscrivere a ruolo non sia inferiore a 10,329 euro;
- in caso di ripetute violazioni o di violazioni gravi, viene prima disposta la sospensione per un periodo da 1 a 3 anni; successivamente l'inibizione;
- alle violazioni commesse dai CAF (asseverazione e visto di conformità infedele, violazioni formali sulle dichiarazioni e nella trasmissione telematica) si rendono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997 (come quelle sul cumulo giuridico e il ravvedimento operoso);
- il centro di assistenza fiscale, per il quale abbia operato il trasgressore, è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.

REGOLE IN CASO DI CESSIONE DI IMMOBILE

Vengono modificate le disposizioni sulla cessione di immobili previste nel DL n. 223.

In particolare, viene previsto l'obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento. In caso di assenza dell'iscrizione è fatto obbligo ai notai di effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi di omessa e mendace dichiarazione, viene prevista, accanto alla sanzione amministrativa – di cui al comma 22 dell'art. 35 del DL n. 223 – la rettifica dei valori dei beni trasferiti.

Viene specificato che le regole contenute nel DL n. 223, prima delle modifiche introdotte con la legge finanziaria, trovano applicazione a decorrere dal 4° luglio 2006.

PREAVVISI TELEMATICI DI IRREGOLARITÀ

Come è noto a partire dalle dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2006 l'ufficio comunica al contribuente eventuali errori formali della dichiarazione tramite un invito in via telematica.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione fosse stata presentata da un intermediario questi sarebbe stato obbligato alla trasmissione dell'invito al contribuente soltanto nel caso in cui tale obbligo veniva contemplato nel contratto tra l'intermediario e il contribuente stesso.

Tale possibilità è stata soppressa e pertanto l'intermediario ha ora sempre l'obbligo di comunicare telematicamente l'invito al contribuente.

L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, concedere una deroga all'obbligo in esame, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di comunicazione degli esiti delle liquidazioni delle dichiarazioni.

Un apposito provvedimento direttoriale stabilirà contenuto e modalità dell'adempimento.

ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE

I soggetti che erogano assegni periodici al coniuge, deducendoli dal reddito complessivo devono indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario delle somme.

MODELLI DI DICHIARAZIONE

A tutela del contribuente, vista l'abbreviazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stabilito dal DL n. 223, viene stabilito che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio di ogni anno.

In base al testo del maxiemendamento approvato dal Senato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti prima detti.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

L'imposta di successione è pari al 6%, in caso di trasferimenti di beni e diritti, *mortis causa* e per donazioni, a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

Se il beneficiario dei trasferimenti *mortis causa* e per donazioni è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Le disposizioni si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2007).

PATTO DI FAMIGLIA - IMPOSTA DI SUCCESSIONE

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. del c.c., a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa per ritardati o omessi versamenti diretti, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

IMPOSTA DI BOLLO

Scompare la marca da bollo cartacea e l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo "virtuale", come consentito attualmente, oppure tramite un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate.

L'importo minimo dell'imposta è fissato ad 1 euro, fatta eccezione per le cambiali e i vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è di 0,50 euro.

TABACCHI - ACCISE

L'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati può essere aumentata al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 1.100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2007 (la disposizione vigente limitava gli aumenti con riferimento soltanto all'anno 2006).

ICI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con le dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008 viene introdotto l'obbligo per i contribuenti, diversi dalle persone giuridiche, di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad individuare i singoli immobili: indirizzo, identificativo dell'immobile costituito dal codice del comune, foglio, sezione, particella, subalterno. **Nel testo approvato dal Senato viene precisato che tali dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni presentate nei periodi d'imposta successivi in caso di variazione anche solo di uno di essi.**

A far data dalle dichiarazioni presentate nel 2007, dovrà essere indicato per ogni fabbricato l'importo dell'ICI dovuto per l'anno precedente.

Le persone giuridiche, invece, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, devono presentare una dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili al trattamento dell'ICI. Anche tali indicazioni dovranno essere riportate nelle dichiarazioni presentate nei periodi d'imposta successivi in caso di variazione anche solo di una di esse.

Viene, infine, prevista la verifica del versamento dell'ICI in sede di attività di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973) e la trasmissione ai Comuni dell'esito della verifica del versamento.

SOCIETÀ DI COMODO

Viene nuovamente modificata la disciplina sulle società non operative. Di seguito si illustrano le principali modifiche.

Le società commerciali si considerano non operative se l'ammontare dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e

dei proventi, esclusi quelli straordinari, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali, senza più possibilità di fornire la prova contraria.

Nella determinazione del valore dei ricavi, vanno inclusi non solo i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, ma, in virtù delle modifiche apportate dal testo approvato dal Senato, anche i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni, di titoli in serie o in massa, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR.

Per quanto attiene invece al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, viene stabilito che per gli immobili classificati in A/10, la percentuale è pari a 5% (anziché 6%) e che per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è pari al 4% (anziché 6%).

Viene, inoltre, stabilito che le disposizioni sulle società non operative non si applicano anche nei confronti dei soggetti giuridici che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente.

Il testo approvato dal Senato modifica, inoltre, le disposizioni sulla determinazione del reddito minimo presunto, ai fini delle II.DD., stabilendo che la percentuale del 4,75% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria, è ridotta al 3% per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Viene introdotta la presunzione in base alla quale il valore della produzione ai fini IRAP non può essere inferiore al reddito minimo presunto.

Le nuove regole si applicano (salvo quella che prevede il venire meno della possibilità della prova contraria), se più favorevoli, a decorre dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006.

Da ultimo vengono disciplinati i profili fiscali della procedura di liquidazione per le società considerate non operative alla data del 4 luglio 2006 e quelle che, alla medesima data, si trovano nel primo periodo d'imposta e deliberano lo scioglimento o la trasformazione in società semplice.

Cap. 3

LA FINANZA LOCALE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

I Comuni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale Irpef fino allo 0,8%, (dal precedente 0,5%). La disposizione decorre dal 2007 dal momento che il blocco della possibilità di manovra da parte dei Comuni verrà meno con il prossimo 31 dicembre 2006.

A decorre dal 2007, il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento con il versamento di un acconto nella misura del 30% applicando l'aliquota all'imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Gli aumenti per l'anno 2007 potranno essere deliberati entro il 31/3/2007, termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

La Regione Veneto ha stabilito che per l'anno 2007 l'addizionale regionale IPEF è dovuta secondo le seguenti aliquote

- 0,9% dai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro;
- 1,4% dai soggetti aventi un reddito imponibile superiore a 28.000 euro.

IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Dal primo gennaio 2007 i comuni possono deliberare l'istituzione di un'imposta di scopo per la parziale copertura (non superiore al 30% del totale) delle spese di realizzazione di opere pubbliche con le seguenti modalità:

- durata massima - l'imposta è dovuta per un periodo massimo di cinque anni;
- aliquota – 0,5 per mille sulla base imponibile ICI;
- accertamento riscossione e contenzioso – stesse modalità dell'ICI;
- gettito massimo consentito – non superiore al 30% della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Le opere che potranno essere, in tal maniera, co-finanziate sono: opere per il trasporto pubblico, opere viarie nuove, interventi di decoro urbano, riqualificazione di parchi e giardini, parcheggi pubblici, opere di restauro, opere relative a nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica e le opere di conservazione dei beni artistici ed architettonici.

L'imposta viene istituita dal Comune con un regolamento che determina l'opera pubblica da realizzare, l'ammontare delle spese da finanziare, l'aliquota di imposta e le modalità di versamento. Nel regolamento istitutivo dell'imposta

dovranno essere determinate le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in virtù dell'esistenza di particolari situazioni sociali e reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che godono di esenzioni o riduzioni sul versamento ICI prima casa e soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro.

Le disposizioni per disciplinare l'imposta sono le stesse di quelle vigenti in tema di ICI.

I comuni sono tenuti ad effettuare i rimborsi entro i due anni successivi.

SEMPLIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Una serie di disposizioni vengono introdotte (in sostituzione di quelle analoghe previste da varie normative sui diversi tributi locali) per rafforzare le attività di regolamentazione, accertamento, controllo, riscossione e liquidazione dei tributi locali da parte di tutti gli enti locali interessati. Si tratta in particolare delle attività di:

- notifica di atti fiscali degli enti locali;
- delibera delle nuove tariffe con effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno, anche se adottata successivamente ai termini previsti dalle norme statali;
- razionalizzazione delle fasi di liquidazione, accertamento e rimborso (il termine decadenziale passa da tre a cinque anni);
- contrasto al fenomeno delle affissioni abusive;
- rafforzamento della capacità di accertamento sul territorio degli enti locali (tramite l'impiego di dipendenti dell'ente locale, altri soggetti affidatari in possesso di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado);
- contrasto all'elusione ed evasione della tariffa rifiuti;
- tariffa rifiuti: proroga del regime transitorio per tutto il 2007 in linea con la richiesta della Confederazione.

Viene abrogata la disposizione, contenuta nel testo originario del DDL, in base alla quale i Comuni potevano aumentare il canone deliberato per i mezzi pubblicitari (in sostituzione della corrispondente imposta comunale sulla pubblicità) in misura superiore al 25% di tale imposta.

FUNZIONI CATASTALI ATTRIBUITE AI COMUNI

Dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalla legislazione in materia, anche utilizzando le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del territorio. Si tratta in particolare delle funzioni connesse con:

- conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento,
- alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

La concreta operatività dell'esercizio diretto delle funzioni catastali da parte dei Comuni viene affidata alla stretta collaborazione tra gli enti locali e l'Agenzia del territorio che metterà a disposizione degli enti locali le banche dei dati catastali attraverso specifiche modalità di interscambio.

INCENTIVI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI VEICOLI

Incentivi per la rottamazione di autoveicoli

Sono previsti i seguenti incentivi:

- in caso di consegna ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, è previsto un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. I soggetti che effettuano la rottamazione senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di erogazione del rimborso;
- in caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concesso un contributo di 800 euro per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino

al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008).

Incentivi per la rottamazione di autocarri

In caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2.000 euro per ogni autocarro (ossia veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse) di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1" (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008). Se si tratta veicoli nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro (l'agevolazione può essere fruita nel rispetto della regola del "de minimis" ed ha validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010).

Incentivi per la rottamazione di motocicli

In caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione, a decorrere dal 10 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Si applica la regola del "de minimis". Tale agevolazione ha validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

Adempimenti vari

Da ultimo, vengono delineati gli adempimenti, a carico del venditore, del concessionario della rottamazione e della casa costruttrice:

- il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dalle nuove disposizioni; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati alla rottamazione, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dalle nuove disposizioni; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati;
- i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo devono rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle II.DD. e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi;
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
 - copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
 - copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
 - copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
 - copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente;
 - entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

- un importo pari a 5000 euro, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (previa autorizzazione CEE). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, tale importo si raddoppia e l'agevolazione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis". Tale deduzione è alternativa a quella preesistenti (deduzione dalla base imponibile di 2000 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di 5, pre i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 euro)
- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- nell'ipotesi di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina Europea, l'importo deducibile è moltiplicato per sette e per cinque nelle aree svantaggiate individuate dalla normativa Europea.

Le deduzioni per lavoratori dipendenti non possono eccedere, per ogni lavoratore, il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Le deduzioni in discorso spettano, a condizione che venga acquisita l'autorizzazione in sede europea, da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio.

In sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme, il contribuente può assumere come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

Analogamente viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le nuove deduzioni senza tener conto delle limitazioni alle deduzioni stesse (in specie, le limitazioni in base alle quali le deduzioni per lavoratori dipendenti non possono eccedere, per ogni lavoratore, il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e possono essere fruiti per il 50% dal mese di febbraio 2007 a luglio 2007).

Cap. 4

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. La misura del dieci per cento è elevata al quindici per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

I costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

E' comunque necessario attendere l'autorizzazione della Comunità Europea

IMMOBILI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Viene introdotta una disposizione transitoria per coloro che hanno applicato alle cessioni o locazioni immobiliari il regime IVA delineato nel DL n. 223 e poi modificato in sede di conversione.

In particolare, viene stabilito che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, ma il cedente o locatore può optare per l'applicazione IVA, ai sensi del nuovo art. 10, numeri 8) ed 8-ter), DPR 633/1972, semprechè vi siano i presupposti ivi previsti.

COSTI RELATIVI AD OPERAZIONI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI C.D. PARADISI FISCALI

La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad operazioni con società residenti nei Paesi della c.d. Black list non è più subordinata all'annotazione separata in dichiarazione.

In ogni caso, permane l'obbligo di annotare separatamente nella dichiarazione dei redditi tali componenti negativi; la violazione di tale obbligo (sia nell'ipotesi di omissione dei dati che di incompletezza) comporta l'applicazione della

seguinte nuova sanzione amministrativa: 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il comma 11 dell'art. 110 del TUIR come modificato dalle disposizioni in esame si applica anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria, semprechè vengano fornite le prove circa l'effettività dell'attività commerciale dell'impresa residente in un paese a fiscalità privilegiata e dell'interesse economico a porre in essere le operazioni in oggetto; in tal caso si applica anche la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

IVA SUL TURISMO CONGRESSUALE

E' integralmente detraibile l'IVA sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l'anno 2007 tale detraibilità è limitata al 50%.

RIMBORSI IVA

Per i rimborsi IVA annuali ed infrannuali, è prevista l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante i quali individuare, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per le quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

IMPOSTA DI REGISTRO: CESSIONE A PRIVATI – IMMOBILI AD USO ABITATIVO

La disposizione in base alla quale, in caso di cessioni a privati di immobili ad uso abitativo, la base imponibile ai fini della imposta di registro si deve determinare con riferimento al valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto, viene ora estesa non solo alle cessioni tra privati, ma anche alle cessioni degli immobili prima detti da parte di società a privati.

SPESE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PALESTRE

Importante la nuova detrazione d'imposta per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva; la detrazione si applica a condizione che le spese siano sostenute per ragazzi di età tra 5 e 18 anni. Un decreto ministeriale detaglierà modi e termini della norma.

VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE –NUOVA DECORRENZA

La nuova percentuale (50%) di tassazione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilita dall'art. 2, comma 71, lettera a), del DL n. 262 per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, decorre dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 262 (ossia, dal 2007).

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Le disposizioni sulla trasmissione telematica dei corrispettivi verranno introdotte gradualmente in base alla tipologia di contribuenti, con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro **l'1 giugno 2008**.

E' prevista una deduzione integrale del costo di acquisto del misuratore fiscale messi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (idonei alla trasmissione telematica). Tali apparecchi non dovranno essere assoggettati alla verifica periodica. Rimane salvo il credito d'imposta di 100 euro previsto, dal D.L. n. 223, per l'adattamento dei misurati fiscali attualmente in uso.

Da ultimo, viene prevista l'emanazione di un regolamento, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della finanziaria, mediante il quale disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.

ACCISA METANO PER AUTOTRAZIONE

Diminuisce l'aliquota sul metano usato per l'autotrazione: ridotta a 0,00291 euro per mc.

DETRAZIONE PER ACQUISTO TELEVISORI

I contribuenti in regola con il canone di abbonamento alla rai per l'anno 2007, possono avvalersi di una detrazione dall'imposta lorda del 20% della spesa sostenuta (per un massimo di 1000 euro), per l'acquisto, da effettuarsi entro il 31.12.2007, di un televisore dotato di sintonizzatore digitale integrato.

DETRAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Per le spese documentate, sostenute entro il 31/12/2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico dell'acquirente fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in una rata.

DETRAZIONE DEL 36% ALLE IMPRESE COMMERCIALI

Alle imprese che rientrano nel settore del commercio che effettuano nella propria azienda interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei periodi 2007/2008, è prevista una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti.

La norma riporta in modo analitico gli interventi che rientrano nell'agevolazione.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

IMPORTANTE

Proroga al 2007 del regime delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), con soglia massima delle spese pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Cap. 5

PROROGHE E AGEVOLAZIONI FISCALI

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante si applica anche per l'anno 2007.

AUTOTRASPORTO

La possibilità di portare in compensazione il contributo al SSN sui premi RC, già vigente per gli autotrasportatori, viene ulteriormente applicata, nei limiti di spesa indicati dalla legge n. 266/2005, anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Sempre nei confronti delle imprese dell'autotrasporto, viene prorogata per il periodo d'imposta 2006 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del testo 16 delle imposte sui redditi, che, come è noto, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

DEDUZIONE TELEFONIA MOBILE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, sarà possibile dedurre, ai fini delle II.DD., le spese di acquisto, d'impiego e di manutenzione dei telefoni mobili nel limite dell'80%. La percentuale è elevata al 100% nel caso di impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per veicoli.

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle predette nuove regole.

LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs 460/1997;

- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

TFR E REDDITO D'IMPRESA

Dal reddito d'impresa è deducibile una somma pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

